

# VERBALE DI INCONTRO

Tra

UNIONTESSILE CONFAPI, rappresentata dal Presidente dott. Alberto Russo,

e

FILCTEM CGIL  
Ugo Cherubini  
Mauro Casola

FEMCA CISL  
Luciano Tramannoni  
Ivano Dalla Brea

UILTEC UIL  
Daniela Piras  
Carlo Curzola

- La situazione emergenziale pandemica legata al COVID - 19 ha comportato una situazione straordinaria provocando in molti casi difficoltà aziendali riscontrate nelle attività produttive dei comparti merceologici che fanno capo a Uniontessile.

- La dimensione di impresa "media e piccola", che caratterizza il tessuto delle principali aziende che fanno capo a Uniontessile, ha determinato un carattere di eccezionalità ed esclusività del comparto in relazione alla situazione emergenziale in corso.

- In relazione a quanto descritto in premessa le parti hanno previsto che, su richiesta motivata dell'impresa indirizzata alla RSU e a tutte le OO.SS. territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale firmatarie del CCNL Uniontessile/Confapi, le stesse possano, attraverso accordo, posticipare l'erogazione della tranche contrattuale prevista decorrente dal 01/01/2021 al 30/06/2021.

Nella fattispecie il posticipo riguarderà esclusivamente la data di erogazione della tranche che, se definita in azienda con i soggetti sopra definiti, viene fissata al 1° luglio 2021, rimanendo convenzionalmente e figurativamente concordato tra le parti la data del 01/01/2021. Gli effetti retributivi relativi alla mancata erogazione della tranche, maturata nel periodo gennaio/giugno 2021, sulla retribuzione e sugli istituti diretti, indiretti e differiti saranno oggetto di conguaglio secondo le linee guidate sotto riportate.

Tale possibilità, visto la eccezionalità, non avrà carattere di ripetibilità.

## ALLEGATO LINEE GUIDA

Nel caso di posticipo si definiscono le seguenti linee guida:

A) Con il cedolino delle competenze di luglio 2021 verrà erogato, oltre alla tranche del ccnl prevista per ogni singolo lavoratore in relazione al suo inquadramento, anche quanto maturato e non corrisposto da gennaio 2021 al 30 giugno 2021 sotto la voce "arretrato ccnl periodo gennaio 2021 - giugno 2021".


b) Nel cedolino di dicembre 2021 verranno inoltre ricalcolate ed erogate tutte le incidenze retributive e contributive, sulla base degli istituti normativi, legali e contrattuali, liquidati nel periodo gennaio/giugno 2021, che sarebbero state erogate e sulle quali non è stato tenuto conto della tranche contrattuale non erogata nel periodo gennaio/~~luglio~~<sup>GIUGNO</sup> 2021.

C) In caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo gennaio 2021 e prima del 30/06/2021, tutto quanto spettante al lavoratore dall'applicazione delle condizioni previste al punto A e al punto B) andrà corrisposto ai lavoratori con le competenze dell'ultimo cedolino di fine rapporto.  
Per cessazioni di rapporto di lavoro successive al 30 giugno 2021 quanto previsto al punto B) verrà corrisposto con l'ultimo cedolino di fine rapporto.


D) le operazioni di conguaglio previste dalle presenti linee guida si considerano di competenza del mese in cui vengono effettuate alle date previste ai punti A), B) e C).

Definito in collegamento a distanza il 25 gennaio 2021 alle ore 15.00.



Per Uniontessile Confapi



Per Filctem - Cgil



Per Femca - Cisl

Per Uiltec - Uil

